

DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI DELL'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

di cui all'art. 25 della L.R. 52/78, approvato con D.C.U.M. n°13 del 03/08/2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni ed altri Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13/9/1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Le malghe non possono essere né in tutto né in parte subaffittate o sub-concesse.¹

ART. 2 – Calcolo per la determinazione del canone

Il canone annuo minimo è stabilito dall'Ente proprietario, tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario può stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristica.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettua un'aggiudicazione differenziata.

Sono altresì stabilite dall'Ente proprietario le ulteriori norme relative alla determinazione della concessione contratto (entità del deposito cauzionale, criteri di priorità per l'assegnazione, modalità di effettuazione della gara, ecc.)

ART. 3 - Determinazione del carico.

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dall'U.O. Forestale Ovest della Regione Veneto, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguaglio:

1 vacca da latte	1.00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1.00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0.60 UBA
1 capra	0.15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1.00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0.60 UBA
1 pecora	0.15 UBA

Il carico presente in malga viene determinato con riferimento all'età del capo alla metà della stagione monticatoria, fissata convenzionalmente al 31 Luglio.

ART. 4 – Limitazione alle categorie di animali monticati

La presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga.

La presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al parametro di cui sopra.

ART. 5 – Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolivo.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico

¹ Il Comune, al di fuori della stagione monticatoria, ha la facoltà di concedere la malga per scopi diversi dall'alpeggio (ad esempio affitto invernale per scopi ricreativi, ... ecc.);

- b) tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese di praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
- c) per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo del taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- d) è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- e) la prevalenza in malga di bestiame asciutto comporta l'obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore utilizzazione dell'erba e di una riduzione dei danni da calpestio, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra;
- f) deve essere assicurata una presenza fisica ed abitativa continua all'interno del territorio della malga durante tutta la stagione monticatoria.

ART. 6 - Interventi di conservazione

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente, salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture, ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, devono essere eseguite ogni anno, sulla base ed entro i termini indicati all'interno del verbale di consegna

Qualora il Concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, salvo termini successivi eventualmente previsti nel verbale di consegna, l'Ente proprietario farà eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi del deposito cauzionale di cui all'art.16.

ART. 7 - Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul prato-pascolo, pascolo e sulla viabilità, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

In sede di consegna annuale, potrà essere richiesta al Concessionario l'esecuzione di lavori di carattere straordinario, oltre i lavori d'obbligo, a seconda delle esigenze di una corretta conduzione dell'alpeggio. Di norma i lavori straordinari assegnati al malghese non possono superare il valore monetario pari al 30% del canone di concessione della malga e saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente proprietario, anche a valere sul canone annuo dovuto.

In ogni caso sono a carico del Concedente la fornitura dei materiali di riparazione dei fabbricati e delle infrastrutture anche per opere manutentorie, la manutenzione ordinaria delle strade principali e di accesso alle malghe, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.

ART. 8 – Concimaie

Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna.

Alla fine della stagione monticatoria sia le stalle sia le concimaie devono risultare ripulite e vuotate.

E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

ART. 9 – Combustibile

Il Concedente stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere strettamente necessaria per la gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio o asportare il combustibile che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Esso deve essere conservato per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

ART. 10 - Animali domestici

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile in numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta.

I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. E' autorizzato altresì l'allevamento di numero due suini ad uso familiare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte, previa autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e disponibilità di idonea struttura di ricovero.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria, ed essi devono essere sempre custoditi sotto diretta responsabilità del concessionario.

ART. 11 - Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria. I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Il Concedente deve portare a conoscenza del Concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame.

Spetta al Concessionario la normale disinfezione e la cura periodica delle stalle e dei locali per la lavorazione del latte. I rifiuti solidi della malga dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

ART. 12 – Occupazione suolo di malga

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario della malga non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo per una volta tanto, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

ART.13 - Durata della concessione

La durata della concessione-contratto non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La concessione-contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Nel caso si effettui un'attività agrituristica la durata della concessione potrà essere di durata complessiva fino a 10 anni.

Per eccezionali esigenze o qualora la gara pubblica sia andata deserta, in sede di trattativa potrà essere stabilita una durata diversa della concessione-contratto, che non potrà essere comunque inferiore ad una stagione monticatoria.

ART. 14 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in concessione in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II - LE PROCEDURE

ART. 15 - Norme per la concessione-contratto.

La concessione-contratto di una o più malghe è deliberata dall'Ente concedente. Nella deliberazione, attese le norme di cui al titolo primo del presente capitolato, sono indicate le modalità di concessione, il carico massimo consentito, il periodo di monticazione, la durata della concessione-contratto e l'ammontare del deposito cauzionale.

L'amministrazione concedente provvede ad indire apposito bando di concorso, secondo le forme previste dall'eventuale Regolamento comunale, indicando le principali modalità di concessione-contratto, i termini di presentazione delle domande e la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità alla conduzione della malga.

La stessa amministrazione deve escludere i concorrenti dichiarati inidonei dal dirigente dell'U.O. Forestale Ovest della Regione Veneto ed ha facoltà di escludere i concorrenti per i quali sussistono giustificati e provati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

ART. 16 - Procedure di concessione.

Avvenuta l'assegnazione, verrà stabilito, su carta legale, il relativo verbale che sarà sottoscritto nei termini di legge.

Entro 10 giorni, dall'avvenuta concessione, il Concessionario dovrà presentarsi all'Ente concedente per procedere alla stipulazione del contratto² e dovrà provare di avere depositato la cauzione prevista, pari ad un'aliquota non inferiore al 20% del canone di concessione annuo.

Il deposito di cui sopra dovrà essere versato prima di ogni stagione monticatoria e verrà restituito al momento dell'approvazione del verbale di riconsegna autunnale, fatta salva la potestà di rivalsa da parte dell'Ente in caso di mancata esecuzione parziale o totale dei lavori previsti a carico del Concessionario dal verbale di consegna.

ART. 17 - Consegna della malga

All'inizio di ogni stagione monticatoria, l'Unione Montana procede alla consegna della malga che viene eseguita, dandone preavviso minimo di 7 giorni, alla presenza del Concessionario (o un suo delegato) e del rappresentante dell'Ente concedente.

In caso di assenza non giustificata del Concessionario (o un suo delegato) si procederà alla consegna d'ufficio della Malga ed alla trasmissione del Verbale al Concessionario per conoscenza.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere nei termini contrattuali prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente nonché all'Unione Montana.

La malga deve essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla precedente riconsegna autunnale, con particolare garanzia per quanto attiene lo stato di pulizia.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvede:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- alla verifica della percentuale di tolleranza del carico.

L'Unione Montana redige in bollo l'apposito verbale di consegna che, firmato da tutti gli intervenuti, fa parte integrante del contratto.

Nel verbale vengono precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- lavori di miglioramento dei pascoli;
- lavori di recinzione;
- lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- lavori di miglioramento idrico;
- lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati, delle relative infrastrutture e degli impianti per la provvista d'acqua, senza garantirne comunque l'approvvigionamento.

Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità di cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., curando la pulizia e lo spurgo degli stessi. Deve inoltre garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni.

Nel verbale vengono inoltre precisati e quantificati gli eventuali lavori di carattere straordinario da eseguirsi a carico del Concessionario di cui all'art.7.

ART. 18 - Riconsegna della malga

Alla fine di ogni stagione monticatoria l'Unione Montana effettua, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, vengono indicate le eventuali inadempienze da parte del Concessionario e per le stesse sono computate a suo carico, mediante rivalsa sul deposito cauzionale, le spese per la loro esecuzione.

All'atto della riconsegna viene indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

ART. 19 – Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dall'U.O. Forestale Ovest della Regione Veneto d'intesa con l'Unione Montana, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di

² Al fine di poter permettere che i pascoli in concessione possano contribuire all'acquisizione dell'indennità compensativa da parte del Concessionario, il "contratto" deve prevedere un periodo di 5 mesi di disponibilità della malga (indicativamente maggio-ottobre), periodo necessario per l'effettuazione degli interventi di manutenzione degli stabili e del pascolo ed inoltre lo stesso dovrà indicare la durata del periodo di monticazione.

Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Tale periodo può essere rapportato a quello richiesto dalle misure agroambientali. Per le malghe e pascoli posti ad una altitudine non superiore a 1.200 m. s.l.m. l'inizio della stagione monticatoria può coincidere con il 20 maggio, per quelle poste a quote superiori tale inizio può coincidere con il giorno 1 giugno.

E' ammessa una tolleranza di 10 giorni sulla data di carico e scarico del bestiame.

ART. 20 - Anticipo o proroga della monticazione.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dall'U.O. Forestale Ovest della Regione Veneto, d'intesa con l'Unione Montana su richiesta motivata del concessionario, da proseguire tramite l'Ente proprietario.

ART. 21 - Spese.

Tutte le spese inerenti alle presenti norme, avvisi, verbali, contratti, copie, tasse di registro, ecc., sono a carico del Concessionario.

TITOLO III - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 22 – Vigilanza

La tutela tecnico-economica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati all'U.O. Forestale Ovest della Regione Veneto, all'Ente concedente, all'Unione Montana e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

A tale scopo è fatto obbligo all'Unione Montana di inviare copia del verbale di consegna all'U.O. Forestale Ovest della Regione Veneto.

ART. 23 - Inadempienze.

Nei casi di inadempienze o gravi abusi da parte del Concessionario lo stesso può essere giudicato, dal Dirigente dell'U.O. Forestale Ovest della Regione Veneto, inadoneo per la durata di almeno 5 anni, alla conduzione della malga. In questo caso la concessione sarà rescissa e la cauzione incamerata. Il Concedente potrà stipulare un nuovo contratto.

ART. 24 – Infrazioni alla corretta gestione del pascolo

Qualora nel corso della stagione monticatoria ovverosia alla fine della medesima, dovessero venire rilevate gravi o ripetute inadempienze riferite alla corretta utilizzazione del pascolo, queste comporteranno l'emissione di parere negativo da parte dell'Unione Montana, sentito anche l'Ente proprietario, nella certificazione della "Normale Buona Pratica Agricola", requisito indispensabile per concorrere ai benefici economici direttamente collegati alla conduzione degli alpeggi.

ART. 25 – Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art.135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle P.M.P.F., nonché dalle vigenti leggi.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, l'Unione Montana deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori ordinari e straordinari non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.

L'ente proprietario preleverà tale somma, unitamente a quella relativa alle penalità contrattuali di cui al successivo articolo, dai fondi del deposito cauzionale previsto nel contratto; se lo stesso non è sufficiente, ne chiederà l'integrazione. Il deposito cauzionale dovrà essere completamente ripristinato dal concessionario per la stagione monticatoria successiva, pena la rescissione del contratto.

Il Concedente deve inserire nel programma delle migliorie pascolive dell'anno successivo tali somme che devono essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

Può essere concesso al malghese un ulteriore termine per la realizzazione dei lavori di cui al punto a) non eseguiti per cause di forza maggiore.

ART. 26 – Penalità contrattuali

Sono inoltre previste le seguenti penalità contrattuali:

- art. 3: € 10 per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto il limite di tolleranza fissato per ogni giorno di alpeggio;
- art. 4: € 10 per ogni UBA alpeggiata oltre il limite fissato per ogni giorno di alpeggio con diffida di allontanamento dalla malga;
- art. 5:
 - punto a): € 300;
 - punto b): € 500;
 - punto c): € 150;
 - punto d): € 150;
 - punto e): € 300;
 - punto f): € 300;
- art. 6: la mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle strutture è soggetta ad una penale di € 150;
- art. 7: il mancato rispetto delle condizioni indicate è soggetto ad una penale di € 150;
- art. 8: la mancata pulizia annuale della concimaia è soggetta ad una penale di € 300;
- art. 9: l'asportazione fuori malga della legna assegnata è soggetta ad una penale di € 200 alla tonnellata;
- art. 10: il mancato rispetto delle condizioni indicate è soggetto ad una penale di € 200;
- art. 19: € 10 al giorno per ogni UBA e per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio e di fine monticazione.

ART. 27 – Fondi migliorie pascolive

Le somme introitate dal Concedente, per le penalità previste nel presente capitolato, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati.

L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10 % dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare all'Unione Montana gli estratti dei conti relativi al capitolo delle migliorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente. In caso di inadempienza gli Enti interessati non possono usufruire per cinque anni di contributi per il miglioramento dei pascoli.